

Gli inquinamenti acustico ed atmosferico nella pianificazione territoriale

Il rumore e l'inquinamento atmosferico sono inseparabili dalle attività umane, dall'urbanizzazione, dallo sviluppo delle comunicazioni, dal trasporto, da apparecchi ad uso lavorativo e domestico.

La pianificazione, intesa come programmazione d'anticipo, è l'unico strumento per abatterli in quanto è prevenzione e può quindi intervenire direttamente sulle sorgenti.

Molti problemi possono essere pertanto affrontati in ambito di Piano Urbanistico e, soprattutto, di P.R.G. comunale, ed in primo luogo, attraverso un'accorta gestione delle destinazioni d'uso delle parti di città e di territorio.

In altri paesi europei le misure di prevenzione degli inquinamenti rientrano fra i servizi primari di competenza comunale, che pertanto determinano le distanze legali tra le sorgenti inquinanti ed i luoghi protetti, classificano le aree di sviluppo e le aree ove sono compatibili insediamenti inquinanti, individuano ed adottano conseguentemente misure di prevenzione.

Gli incentivi all'abbattimento delle emissioni prevalgono sulle forme di repressione, conseguendo al contrario che in Italia, risultati più positivi ed un impatto meno negativo della norma ambientale.

I poteri concessi alle autorità locali consentono anche il diniego al rilascio delle concessioni edilizie sulla base della valutazione di parametri complessivi connessi all'incremento delle emissioni inquinanti.

Attività produttive, traffico, riscaldamento e consumo energetico sono ovunque considerati i problemi principali.

Installare reti di rilevamento ed attivare la repressione, come si sta facendo attualmente in Italia, non possono essere considerate soluzioni.

Le direttrici di intervento per limitare le emissioni acustiche ed atmosferiche sono due: la prima riguarda l'uso di nuovi materiali e di nuove tecnologie; la seconda i criteri da adottare nelle scelte connesse con la predisposizione degli strumenti urbanistici.

L'attuazione, a livello locale, va garantita dai regolamenti, che fino ad oggi quasi nessuno ha predisposto, nonostante le precise disposizioni della l. 23 dicembre 1978, n. 833, la cui disattenzione ha prodotto in diversi casi, condanne penali a carico dei sindaci per omissione d'atti d'ufficio. Importante il coinvolgimento dell'intero territorio, partendo dalle aree a maggiore densità abitativa e industriale e quindi dai comuni più organizzati che possono agire con maggiore tempestività.

I parametri di riferimento della pianificazione, che potrebbero essere presenti anche nei regolamenti, sono: le caratteristiche costruttive, il bilancio energetico, il livello tecnologico, la mappatura delle diverse aree in base alla vocazione e all'assetto, la funzione della destinazione urbanistica, la destinazione d'uso in rapporto all'ubicazione, gli indicatori ambientali, l'impatto prodotto o ipotizzabile, i percorsi, i rapporti fra pieni e vuoti, fra spazi verdi, la qualità del cemento-asfalto, l'ottimizzazione della programmazione dei servizi attraverso il teleriscaldamento, l'elettrificazione, l'opzione "FERRO", i mezzi alternativi per il trasporto pubblico, nonché la dislocazione delle sedi degli uffici pubblici.

Gli obiettivi da perseguire sono: l'abbattimento delle emissioni, il controllo della qualità delle immissioni e l'omogeneizzazione dei valori delle zone riconducibili ad uno stesso ambito territoriale.

Tali valori dovranno essere inseriti e controllati in uno specifico programma di gestione informatizzato per il collegamento a scala regionale che potrà essere coordinato dall'Arpa o da altro soggetto.

Elementi fondamentali per la realizzazione:

- la volontà politica;
- l'evoluzione tecnico-culturale delle pubbliche amministrazioni;

- l'intesa con il settore economico per l'adeguamento dei sistemi di produzione; l'impiego di materie prime a minore effetto inquinante; la scelta di politiche di sviluppo verso attività ecocompatibili.

Indispensabile risulta comunque l'integrazione dei piani e delle norme.

Ne è un esempio l'art. 7 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, che stabilisce il coordinamento con il piano urbano del traffico, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale, quali il piano di disinquinamento atmosferico e il piano dell'energia.

Il coordinamento deve avvenire non solo con gli strumenti urbanistici locali, ma anche con i piani pluriennali statali per il contenimento delle emissioni sonore di linee ferroviarie, metropolitane, strade statali ed autostrade e con i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, elaborati dagli Enti gestori dei servizi pubblici.

Da aggiungere che la legge quadro introduce nuovi parametri di valutazione nella stima ed identificazione del rumore, che tuttavia non sembra abbiano troppa considerazione ancora da nessuno, ma non stabilisce i limiti di riferimento che sono stati fissati con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 14 novembre 1997.

Dei limiti erano stati introdotti dal precedente D.P.C.M. 1° marzo 1991, che rimandava per i criteri da adottare nelle zonizzazioni a quelli previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La zonizzazione è un atto di governo del territorio perché ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo; pertanto, sulla base di tale considerazione il Ministero dell'Ambiente ha emanato una successiva circolare nel '97, ove si indicano nuovi parametri e metodologie cui attenersi, disponendo il coordinamento della nuova pianificazione con gli strumenti urbanistici vigenti e gli altri piani previsti da normative ambientali.

L'intero discorso deve essere altresì ricompreso nell'ambito di una pianificazione integrata dei diversi settori da effettuare sulla base di "bilanci ecologici territoriali", che, partendo dall'analisi del metabolismo urbano o del territorio interessato, può consentire la realizzazione di azioni preventive, prevenendo gli esiti dei processi di trasformazione.

Il bilancio ecologico territoriale è la base informativa che consente di individuare i punti di rottura e le capacità di carico di un sistema, cui riferire il modello di sviluppo-trasformazione, una mappa delle situazioni di inquinamento dove intervenire attraverso una strategia sulla sostenibilità dei carichi inquinanti.

La tutela della qualità dell'aria fa parte di un più generale sistema di misure rivolte alla tutela ambientale che adotta, in prevalenza, due classi di strumenti:

- la fissazione di standards di qualità;
- il controllo delle emissioni.

I programmi di riduzione, per quanto continuamente discussi, non sono stati ancora attuati.

La produzione legislativa nazionale ha definito standards di qualità dell'aria, ma non ancora gli standards delle emissioni, come invece ha fatto il Giappone dal 1967.

Sulla stessa linea del Giappone sono oggi anche gli U.S.A. il cui principale strumento per il controllo dell'inquinamento atmosferico è il Clean Air Act (CAA), gestito dall'EPA (Agenzia mondiale per la protezione dell'ambiente), incaricata di stabilire ed applicare i National Ambient Air Quality Standards (NAAQS).

I criteri di valutazione dell'inquinamento sono stabiliti sulla base di due tipi di standards: primari per la protezione della salute della popolazione e secondari per la prevenzione dei rischi e dei danni.

La programmazione, gli interventi ed i controlli si rivolgono in primo luogo al sistema produttivo, al trasporto, alla fonte delle emissioni.

Alcune città italiane sono alla ricerca di metodi e strumentazioni per definire, anche in termini territoriali, i parametri per uno sviluppo urbanistico rispettoso dell'ambiente, pur non avendo ancora a disposizione appropriati strumenti, che in Umbria, con la l.r. 21 ottobre 1997, n. 31, sono efficacemente definiti.